

Regolamento di Polizia Mortuaria Locale

Procedure di approvazione

di Gianna Rogialli (*)

Procedure di approvazione dei Gli Enti territoriali sono contraddistinte da due caratteri prevalenti: autonomia ed autarchia. In forza di tali caratteri gli Enti territoriali sono dotati rispettivamente di potestà normativa e di potestà amministrativa.

All'autonomia, in particolare, consegue la potestà normativa degli Enti, cioè la potestà di emanare proprie leggi aventi carattere generale ed astratto.

La potestà legislativa è, di fatto, riconoscibile alle sole Regioni, mentre gli altri Enti territoriali, Province e Comuni, sono dotati solo della così detta potestà regolamentare. In forza di tale potestà gli Enti locali possono disciplinare l'ordinamento interno dello stesso Ente; oppure emanare disposizioni normative che estendono la loro efficacia all'esterno dell'organizzazione amministrativa prevedendo diritti ed obblighi aventi efficacia nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente. Da qui la distinzione tra regolamenti interni e regolamenti aventi efficacia esterna.

Dei regolamenti sono state delineate varie ulteriori classificazioni in relazione alla loro capacità di incidere sulle varie situazioni soggettive.

La potestà regolamentare del Comune in materia di Polizia Mortuaria, rientra, pertanto, nella più ampia potestà regolamentare dell'ente stesso.

In base a quanto disposto dagli artt. 344 e seguenti del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265, gli Enti locali devono provvedere ad emanare un proprio regolamento di igiene e sanità, contenente anche la disciplina della polizia mortuaria.

In tale regolamento verranno dettate norme che, conformandosi alla più generale disciplina statale, si contemperino con le particolari esigenze e tradizioni locali, dando luogo ad una più capillare disciplina in ordine alla organizzazione del servizio funerario, vali-

da specificatamente per l'area territoriale presa in esame.

C'è inoltre da tenere conto del fatto che, pur restando una ampia competenza dello stato in materia di polizia mortuaria, le funzioni amministrative in materia di opere di igiene di interesse locale, quali fognature, impianti di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri, etc., con D.P.R. 15/01/1972 n. 8, sono state trasferite alla competenza delle Regioni a statuto ordinario.

In ordine alla procedura di approvazione del regolamento di polizia mortuaria locale, si può delineare una distinzione tra il periodo antecedente la legge 8/6/1990 n. 142 ed il periodo successivo alla entrata in vigore della stessa.

A norma dell'art. 131 punto 6 del T.U. della legge comunale e provinciale R.D. 4/2/1915 N. 148 la competenza in ordine all'approvazione del regolamento è riservata al Consiglio Comunale.

L'approvazione del regolamento, secondo il disposto dell'art. 345 del citato T.U., è inoltre subordinata al parere del Consiglio Provinciale di Sanità, dopo di che deve essere trasmesso al Ministro dell'Interno per la sua omologazione, udito il parere del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio di Stato. Il Ministro ha potere di annullamento totale o parziale, in caso di riscontro di difformità o contrarietà dalle leggi o regolamenti.

Una volta esaurita la procedura di approvazione il regolamento deve essere pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Con il trasferimento della competenza alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche, le attribuzioni del Consiglio Provinciale di Sanità, sono sostituite dai nuovi organismi individuati dalle Regioni stesse che provvedono anche a disciplinare i modi e i tempi di esercizio del parere previsto dall'art. 345 T.U. delle leggi sanitarie.



Merano - Cimitero

La recente legge 142/90 ha confermato la competenza del consiglio comunale in ordine all'approvazione dei regolamenti che vengono compresi tra gli "atti fondamentali" e in quanto tali riservati alla competenza dell'organo consiliare (art. 32 lettera a).

In quanto atti riservati al consiglio comunale, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 45, 1° comma.

Riteniamo permanere la obbligatorietà del parere previsto dall'art. 345 del T.U.LL.SS., che peraltro, come sopra rilevato, in forza del trasferimento delle funzioni alle regioni, viene espresso dall'organismo individuato dalle singole normative regionali.

Sono sorti dubbi sulla sussistenza della procedura di omologazione prevista dall'art. 102 del T.U.LL.SS., consistente nell'obbligo di trasmissione del regolamento al Ministero della Sanità, con potere dello stesso Ministero di annullamento per difformità o contrarietà a leggi o regolamenti, a seguito dell'abrogazione di detto articolo disposta dall'art. 64 della legge 142/90.

In realtà il citato art. 64, mentre ha disposto l'abrogazione dell'art. 102, ha lasciato in vigore l'art. 6 dello stesso testo unico, che prevede la generale facoltà del Governo di annullare in qualunque tempo, d'ufficio

o su richiesta, sentito il parere del Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere, o violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.

La questione, peraltro, sembra definitivamente risolta nel senso dell'obbligatorietà della procedura di omologazione, da quanto precisato dalla stessa Direzione Servizi Igiene Pubblica, che in fase di predisposizione della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 sul D.P.R. 285/90, ha precisato che è da intendersi ancora vigente la procedura prevista dall'art. 345 del T.U..

Il Ministro rileva, infatti, che la disciplina dettata dall'art. 345 T.U.LL.SS. n. 1265 prevale sul disposto di carattere generale di cui all'art. 102 dello stesso T.U. abrogato dall'art. 64 della legge 142/90.

In conseguenza, detta abrogazione non inficia il potere di omologazione riservato al Ministero della Sanità in materia di approvazione dei regolamenti di polizia mortuaria locali.

^(*) Segreteria Fraternita dei Laici di Arezzo.

^(*) Relazione presentata al Seminario "L'oggi e il domani delle normative in campo funerario" - Merano 24-25 settembre 1993.